

**“Esame critico della
legge istitutiva
dell’Unire
successivamente
alle modifiche
apportate con la l.
449 del 1999”**

Legge 24 marzo 1942, n. 315
(in Gazz. Uff., 17 aprile, n.91)
(Mod. 13 marzo 1958 n. 210)

Provvedimenti per la ippicoltura

Preambolo
(Omissis).

Art. 1.

La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) e degli enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.

Art. 2.

La facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro per le corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, è esclusivamente riservata all'Unione nazionale incremento razze equine.

L'esercizio predetto può essere delegato dall'U.N.I.R.E. ad enti, società ed allibratori purché iscritti in un elenco che sarà tenuto dall'U.N.I.R.E. medesima, ed operanti per conto e nell'interesse di essa.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco degli enti, società ed allibratori di cui sopra, saranno emanate con lo stesso regio decreto di cui al secondo comma del successivo art.5.

Art. 3.

I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti ippici; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, l. 13 marzo 1958, n. 210.

Art. 4.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 13 dicembre 1989, n. 401.

Art. 5.

Gli statuti e gli ordinamenti in genere sia dell'U.N.I.R.E. che degli enti da essa dipendenti o comunque vigilati, nonché i regolamenti per le scommesse, saranno modificati per essere messi in armonia con le disposizioni del presente decreto.

Con decreto reale, da promuoversi dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze, a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

Fino a che non siano entrate in vigore le norme di esecuzione di cui al comma precedente, l'U.N.I.R.E. ha facoltà di adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di urgenza occorrenti per assicurare la continuità del servizio dei totalizzatori e delle scommesse a libro.

Legge Mangelli 1942 n. 315

“I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, 1) anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti ippici; nonché a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (1)”.

(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, l. 13 marzo 1958, n. 210.

Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 449

"Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 dicembre 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Ritenuta la necessita' di procedere al riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine - UNIRE;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il

Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Riordino dell'UNIRE

1. L'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), istituita dal regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, di seguito denominata UNIRE, e' ente di diritto pubblico, con sede in Roma, dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero.

2. L'UNIRE e' sottoposta al controllo della Corte dei conti, con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ed e' inserita nella tabella Allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Alla stessa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.
Funzioni dell'UNIRE

1. L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti.

Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi.

2. Per le suddette finalità, l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attività degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri.

3. L'UNIRE svolge tutte le altre attività collaterali e derivate, a tutela della biodiversità della razza equina e predispone piani di sviluppo anche pluriennali.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'UNIRE promuove e mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale.

5. L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.

Art. 3.
Rapporti con le regioni

1. L'UNIRE destina annualmente una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche, nella misura stabilita dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, per l'incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare di carattere agonistico, ed alla lotta al lavoro irregolare.

2. L'UNIRE collabora con le regioni e le province autonome nell'impostazione di programmi regionali di miglioramento delle tecniche di allevamento dei cavalli e di ricerca scientifica nel settore.

Art. 4.b
O r g a n i

1. Sono organi dell'UNIRE:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'UNIRE, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'UNIRE. Esso è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre di comprovata qualificazione ed esperienza individuati rispettivamente nei settori del trotto, del galoppo e del cavallo da sella, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e uno esperto in discipline giuridiche ed economiche. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

4. Il collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'UNIRE ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Uno dei sindaci è designato dal Ministro delle finanze. I sindaci devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. I componenti degli organi dell'UNIRE durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I compensi relativi sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano proprietari di ippodromi, titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi telematici o televisivi sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in società esercenti le predette attività di impresa o in società di corse, **o coloro i quali ricoprono incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e degli operatori ippici professionisti**. Le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina; in caso contrario il Ministro ne dichiara la decadenza.

7. Il presidente dell'UNIRE, il presidente e i componenti effettivi del collegio sindacale, se appartenenti ad amministrazioni dello Stato ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Art. 5.

Segretario generale

1. Il segretario generale, scelto dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra persone di riconosciuta e comprovata qualificazione e professionalità, maturata nella gestione di pubbliche amministrazioni, imprese od enti, e' assunto con contratto dirigenziale di diritto privato di durata triennale, rinnovabile.
2. Il segretario generale, responsabile della organizzazione e della gestione operativa dell'UNIRE, adotta gli atti ed i provvedimenti previsti dallo statuto necessari per il raggiungimento degli obiettivi, sovrintende al personale e risponde della sua attività al presidente ed al consiglio di amministrazione.
3. Al segretario generale si applicano le incompatibilità e le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4.

Art. 6.

Statuto e regolamento

- 1. Lo statuto dell'UNIRE e' deliberato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente.**
- 2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato con decreto del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che lo presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonché da esperti in materie amministrative, contabili, economiche e della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il proprio parere sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.**
3. Il regolamento di amministrazione e contabilità, entro il termine di cui al comma 1, e' deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il regolamento del personale e' deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'ente e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 3 e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le disposizioni attualmente vigenti, in quanto compatibili con il presente decreto.

Art. 7.

Incorporazione degli enti tecnici

1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 il Jockey club italiano, la società degli Steeple Chases d'Italia, l'Ente nazionale corse al trotto e l'Ente nazionale per il cavallo italiano sono incorporati nell'UNIRE, che subentra nelle relative funzioni, succedendo agli stessi in tutti i diritti ed obblighi e nei rapporti giuridici attivi e passivi. Il personale già dipendente dagli enti incorporati è inquadrato nei ruoli dell'UNIRE, mantenendo qualifica, livello ed anzianità relativi.
2. Le norme e le strutture disciplinari già appartenenti agli enti incorporati rimangono in vigore sino all'approvazione di apposito regolamento adottato con decreto del Ministro, con il quale si provvede ad armonizzare la regolamentazione, l'organizzazione e la gestione delle strutture disciplinari, in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche delle modalità di gara.
3. La gestione dei libri genealogici delle razze equine e le altre funzioni connesse, in precedenza svolte dagli enti tecnici di cui al comma 1, sono esercitate dall'UNIRE, che può avvalersi della collaborazione di specifiche associazioni nazionali di allevatori, dotate di personalità giuridica e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Ministero nel quadro di applicazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

P e r s o n a l e

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'UNIRE, ivi compreso il personale incorporato e proveniente dagli enti tecnici, è regolato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Risorse finanziarie

1. Le entrate dell'UNIRE sono costituite: a) dai proventi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; b) dalle rendite del patrimonio; c) da eventuali assegnazioni straordinarie per la realizzazione di specifiche iniziative; d) da corrispettivi per attività svolte in favore di terzi; e) dagli utili delle società costituite o partecipate; f) dai proventi derivanti dalla diffusione del segnale televisivo delle corse; g) da ogni altra entrata o contributo ordinario o straordinario.
2. Il bilancio consuntivo dell'UNIRE è sottoposto a certificazione, ai sensi degli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sino alla nomina dei nuovi organi e del segretario generale, da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica quelli attuali.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i direttori generali degli enti incorporati transitano nell'UNIRE in posizione equivalente a quella rivestita negli enti di provenienza alla data di entrata in vigore del presente decreto, sino alla scadenza dei rispettivi contratti. 3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con il presente decreto.

**Osservazioni critiche sulle
modifiche apportate dalla
legge 449/99**

Nel 1999 sotto la spinta e la regia delle Società di corse con il primo governo Prodi e con l'aiuto determinante del gruppo bolognese facente capo a Nomisma, si è approdati ad una modifica legislativa, necessaria per provvedere agli opportuni aggiornamenti derivanti dai risultati di referendum che trasferivano varie competenze alle Regioni ma, non nei termini in cui è stata realizzata.

La modifica della vecchia legge Mangelli risultante dall'intervento di cui alla legge n. 449/99, ha comportato un parziale stravolgimento dei compiti dell'Unire, oltre alla pericolosa lesione, di un rapporto equilibrato, tra un Ente pubblico con finalità pubbliche ed un gruppo di privati gestori di Ippodromi, senza obblighi derivanti da finalità pubbliche, come nel caso dell'Unire.

Per citare un esempio significativo, nella legge originaria il rapporto con le Società di corse era regolato con la seguente dizione:

1) “anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi”.

La formulazione aveva un senso ben preciso: primariamente, correttamente esaminava il caso per caso e non indiscriminatamente come risulta dalla legge successivamente modificata. La formulazione originaria aveva un suo fondamento in quanto gli Ippodromi non sarebbero stati in grado di esercitare una qualsiasi attività imprenditoriale se l'Unire non avesse sostenuto a proprio carico il finanziamento del monte premi, una componente fondamentale dell'attività imprenditoriale e organizzativa delle corse.

Nell'ottica di un equilibrato rapporto tra un Ente che, per dettato legislativo deve perseguire determinate finalità pubbliche, ed un privato come in questo caso (ippodromi), che perseguono legittime finalità privatistiche le quali possono si trovare punti di incontro, come nel caso di specie. Senza però rinunciare a mantenere una dialettica critica tra i protagonisti di questa impresa, appunto con la formulazione originaria di cui al punto 1) (in rosso), di cui sopra, che garantiva questo equilibrio attraverso il controllo caso per caso, con inoltre, una limitazione sufficientemente chiara, circoscrivendo l'intervento come contributo, con tutti i limiti e le garanzie, proprie di una tale formulazione.

Ecco la nuova formulazione risultante dalla legge 449/99, Art. 2:

“Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi”

Formulazione assolutamente stravolgente, che statuisce una discrezionalità ampia, perché non circoscrive quali siano i servizi da remunerare, rifacendosi genericamente a servizi resi. Non compatibile, dei rapporti tra un Ente pubblico con determinate finalità ed un privato.

Quale conseguenza logica di questa nuova formulazione, avrebbe dovuto comportare un affrancamento di queste imprese private (ippodromi), con l'assunzione da parte degli stessi degli oneri afferenti alla creazione del monte premi, cosa invece rimasta inalterata, e sempre a carico dell'Ente Pubblico.

Un ulteriore esempio, di fatto un ritorno ante legge Mangelli (L. 315/42), ove appunto la formazione del monte premi era a carico dei singoli ippodromi.

Non senza rilevare, che la dizione contenuta nella nuova formulazione, laddove recita: “contribuisce al finanziamento degli ippodromi...” la parola contribuisce non vuole dire che la totalità delle spese

sostenute degli Ippodromi e molte volte anche qualche cosa in più, debba essere a completo carico dell'Unire,. Come si è verificato sino ad oggi.

Tanto è vero che il rapporto convenzionale in essere nel 2007, frutto della nuova normativa derivante dalla modifica legislativa do cui all'oggetto,è stato cassato, perché ritenuto illegittimo, da una sentenza del TAR, definitivamente confermata dal C.d.S.

Attualmente le Società di corse operano in regime provvisorio, in una situazione senz'altro di precarietà e incertezza amministrativa, soprattutto per l'Ente Pubblico.

Sulle norme di incompatibilità di cui all'articolo 4.6, della legge vigente, vi è una previsione che modifica radicalmente la tradizione derivante dall'applicazione e dallo spirito della legge originaria (L. 315/42 c.d. Mangelli), di oltre sessanta anni di vita dell'Ente,che nella sua previsione ha sempre previsto la partecipazione al governo dell'Unire degli allevatori nelle figure dei presidenti delle Associazioni allevatori Trotto e Galoppo che, tradizionalmente ricoprivano statutariamente le posizioni di vice presidenti.

Al contrario oggi, la nuova formulazione prevede incompatibilità degli allevatori, unitamente ad altre categorie palesemente incompatibili, con la seguente formulazione. *“o coloro i quali ricoprono incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli...”* Con il risultato concreto e sicuramente negativo, di avere svuotato l'essenza stessa della ragione dell'esistenza dell'Unire nei riguardi della tutela legislativa del cavallo e dell'allevamento italiano.

Molto probabilmente le Società di corse animate da un forte risentimento nei confronti delle associazioni di categoria, in particolare nei riguardi degli allevatori di trotto, i quali si sono sempre distinti per una opera sociale di miglioramento di tutto il settore ed in particolare dell'allevamento,. Per questo legittimo comportamento, sono stati percepiti come ostacoli da abbattere da parte delle stesse. Le quali forti dell'appoggio di cui sopra (Nomisma), hanno partecipato sia pure indirettamente alla modifica legislativa con vari obiettivi ma, visti i risultati (annullamento della convenzione da parte del C.d.S.) riduzione del volume di gioco e quindi delle risorse e prospettive future molto preoccupanti, forse non hanno fatto altrettanto bene i loro conti.

Vi è inoltre da segnalare la macroscopica illogicità della modifica legislativa di cui stiamo trattando, in ragione delle seguenti considerazioni:

la riforma traeva origine in massima parte, dal fatto che l'esercizio del totalizzatore (come previsto dalla l.315/42), veniva sottratto alla responsabilità dell'Unire per essere trasferito in capo dell'AAMS (Azienda Autonoma Monopoli di Stato), l'organismo creato ad hoc dal ministero dell'Economia per gestire tutta la massa di giochi che il governo si accingeva a mettere in campo. La legge di riforma all'art. 7, prevedeva l'incorporazione degli Enti Tecnici, e qui sta la palese contraddittorietà, in quanto; se vengono trasferite le funzioni principali dell'Unire relativamente all'esercizio diretto o in concessione del totalizzatore, ovvero le scommesse, le uniche funzioni che rimangono in essere sono tecniche, sino ad allora esercitate egregiamente dagli Enti tecnici su base associativa e con il basilare concorso delle categorie. Pertanto non si riesce a comprendere la ratio che ha portato all'abolizione degli stessi tuttora indispensabili per la vita ippica e non viceversa.

Sulla base di queste osservazioni che saranno integrate e ampliate successivamente se utile e necessario, riteniamo si debba sollecitare un impegno da parte delle forze politiche in una ottica di ritorno per quanto possibile allo spirito originario della legge del 42 (c.d.leggeMangelli), con le opportune modifiche di aggiornamento, che non stravolgano gli indirizzi originari che hanno permesso oltre cinquanta anni di sviluppo del nostro settore.

Settore del quale oggi ne vediamo seriamente compromessa addirittura l'esistenza con un grave rischio per oltre settantamila posti di lavoro., oltre ad un rilevante patrimonio zootecnico che tanti paesi ci invidiano.

-PROPOSTE DI MODIFICA-

Fermo restando le osservazioni critiche alla legge di riforma in particolare per quanto riguarda gli effetti negativi, successivamente all'incorporazione degli enti tecnici, con la conseguente assoluta mancanza di supporti tecnici partendo da queste, si ritiene di potere intervenire lasciando invariato la quasi totalità dell'impianto della legge 449/99.

L'incorporazione, degli enti tecnici così come avvenuta, ha portato all'annessione dei soli elementi burocratici amministrativi che componevano i suddetti enti, lasciando cadere l'apporto tecnico costituito unicamente o prevalentemente dai soci degli enti stessi. I vari commissari succedutisi alla guida dell'Unire così riformata si sono ritrovati nella necessità di dovere ricorrere a personale esterno all'ente in grado di fornire l'indispensabile supporto tecnico. Ricordiamo brevemente la nota questione Mattii, poi annullata dall'intervento del C.d.S.

Chiarito preliminarmente questo aspetto non marginale, mettiamo a fuoco il secondo problema dell'Unire nel suo nuovo assetto:

la progressiva e inarrestabile mancanza di risorse dovute a scelte sulle quali l'Unire non ha e non aveva alcun controllo. Il primo l'abnorme offerta sul mercato da parte di AAMS, il solo organismo che ne detiene il potere, di una miriade di opportunità di gioco, a tutti note e che ha progressivamente portato in affanno i bilanci Unire. Giova ricordare l'amara vicenda dei "minimi garantiti", somme imponenti che avrebbero dovuto affluire nelle casse dell'Unire, ridefinite con una legge che praticamente ha condonato il pagamento di queste somme senza prevedere in alcun modo alcun ristoro per le casse dell'Ente. Non soltanto, nella ridefinizione di questa partita attraverso l'inserimento di apposito articolo di legge in Finanziaria, è stata prevista una rimodulazione della remunerazione a favore delle Agenzie ippiche, i cui effetti negativi per le casse dell'Unire, proseguono ancora oggi.

L'ultimo deleterio intervento: la riprogrammazione della rete di raccolta sul presupposto, che si sta rilevando fallace che potesse sostituire e migliorare l'esistente.

Anche se, per avere un quadro esaustivo delle decisioni di cui sopra, che diversamente potrebbero apparire totalmente insensate, vi era la necessità di un riordino generale anche della rete di raccolta, determinato dalla pressione e attenzione della U.E., a seguito di pronunce varie da parte della Commissione europea sui noti casi Gambelli prima e Placanica poi. Tutti vertenti sullo stato di legittimità della posizione italiana rispetto alle norme comunitarie riguardanti il monopolio delle scommesse in capo allo Stato.

1) Proposte per il settore tecnico:

Nell'ambito della riforma della legge 449/99, si può ipotizzare che intervenendo all'articolo 2 (*funzioni dell'Unire*), una parte di dette funzioni, specificamente le funzioni tecniche, siano delegate tutto o in parte a due organismi esterni, uno per il trotto e l'altro per il galoppo comprendente le altre specialità affini, i quali possano avere un ruolo propositivo o comunque vincolante su tutte le questioni tecniche che si possono identificare nelle funzioni tecniche degli enti tecnici incorporati.

La creazione di questi organismi tecnici (Comitati o altra definizione si voglia adottare), dovrebbe realizzarsi, secondo regole e modalità stabilite dall'Unire, per quanto attiene la loro composizione e partecipazione di altre categorie e la loro funzionalità, in seno alle due associazioni nazionali giuridicamente riconosciute l'Anact (Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo Trotatore) e Anac (Associazione Nazionale Allevatori Cavalli). Ipotesi di delega del resto già contemplata all'art. 7, della legge vigente.

L'ipotesi di cui sopra se realizzata porterebbe indubbiamente dei vantaggi straordinari all'Unire, sia per la capacità di supporto tecnico, assolutamente carente in seno all'Unire, sia per il costo zero a carico delle casse dell'Unire. I ridotti costi necessari al funzionamento di detti organismi sarebbero a completo carico dalle associazioni di categoria.

Tra gli interventi modificativi occorre prevedere l'annullamento della previsione di formazione del consiglio generale di cui all'art. 6.2, in quanto organismo pletorico e assolutamente inutile.

2) Proposta per un ulteriore canale di finanziamento:

Dato per scontato che la gestione dei giochi non possa che rimanere in capo all'Aams, divisione del ministero dell'Economia, ciò non toglie che, principalmente a causa delle scelte fatte da Aams,

sulla trasformazione della rete di raccolta ippica (legge Bersani), che allo stato presenta una forte criticità, non si possa ipotizzare una soluzione alternativa e migliorativa per l'ippica che serva ad aiutare a superare questa fase estremamente critica.

Poi una volta a pieno regime, Aams dovrà valutare la congruità della scelta relativa alla nuova rete (corner e negozi ippici derivanti dalla Bersani), e se del caso ricorrere a dei correttivi perché certamente il settore non è in grado di sostenersi nelle attuali condizioni di concorrenza messi sempre in campo da Aams.

Inoltre una razionale utilizzazione delle strutture degli ippodromi i quali, per effetto della mutata situazione generale, si trovano prevalentemente ad operare in quasi assoluta mancanza di pubblico. Perché non ipotizzare l'utilizzazione di queste strutture concedendo alle stesse l'autorizzazione da parte di Aams, ad esercitare giochi con la concessione di installazioni di gioco (macchinette di intrattenimento), in misura adeguata e non limitata come accade adesso.

Ove l'ipotesi di cui sopra sia perseguibile, andrebbe integrata da un opportuno provvedimento di natura economica, prevedendo che la totalità dei proventi, ad eccezione dell'imposta unica erariale, derivante da queste installazioni deve essere riversato all'Unire, la quale dovrebbe destinarlo in un apposito capitolo di entrata con destinazione vincolata ad incremento del monte premi. Si potrebbe vincolare la destinazione a monte di queste risorse, riservandola ai soli ippodromi che partecipano a questo esperimento.

Giova rilevare che una scelta del genere non toglierebbe nulla agli assetti in essere da parte di Aams per quanto attiene la raccolta derivante dai giochi, con il risultato concreto di potere dare all'ippica una ristorazione a costo zero.

A meno che da parte di Aams non si voglia definitivamente decretare la fine del settore ippico, con tutte le conseguenze sull'occupazione e sulla morte certa di un patrimonio nazionale quale il settore dell'ippica.

“Per comodità e completezza di valutazione si trascrivono gli articoli della legge vigente con le modifiche da apportare.

Modifiche da apportare in ordine cronologico al testo della legge vigente n. 449/99.

Ai soli fini di una migliore comprensione e leggibilità, si è fatto ricorso a diversi colori del testo. In colore **azzurro** sono evidenziate le parti o la totalità, se del caso, degli articoli di legge sui quali intervenire.

In colore **rosso, in corsivo**, successivamente gli adeguamenti totali o parziali degli articoli oggetto di intervento.

Art.2 comma 2. Per le suddette finalità, l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attività' degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai **premi ed alle provvidenze (*)**. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri.

Modifiche proposte:

-Questo articolo andrebbe integrato in questo senso:

“dopo la parola:....premi ed alle provvidenze (*), che saranno supportate con parere vincolante, da deliberazioni motivate di due Comitati Tecnici in capo alle due associazioni allevatori, giuridicamente riconosciute del trotto (ANACT) e del galoppo (ANAC), secondo le previsioni di cui all'art. 7. comma 3 della presente legge. Dei Comitati Tecnici, che saranno presieduti dai presidenti pro tempore delle associazioni allevatori del trotto e del galoppo, faranno parte tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria operanti nel settore ippico. Le modalità statutarie,organizzative e operative di detti Comitati saranno definite dall'Unire, di concerto con le associazioni di categoria entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente legge.

I costi di funzionamento dei predetti Comitati Tecnici, saranno a carico delle rispettive associazioni allevatori.”

Art. 4-b.comma 6. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di Presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale coloro i quali, anche per il tramite di parenti o affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, siano proprietari di ippodromi, titolari di imprese delegate all'esercizio delle scommesse o che abbiano in gestione sistemi

telematici o televisivi sulle corse ippiche, ovvero risultino possessori di partecipazioni in società esercenti le predette attività di impresa o in società di corse, **o coloro i quali ricoprono incarichi direttivi nelle associazioni degli allevatori, dei proprietari dei cavalli e degli operatori ippici professionisti**. Le eventuali incompatibilità devono comunque cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina; in caso contrario il Ministro ne dichiara la decadenza.

Modifiche proposte:

-Da questo articolo, fermo il resto andrebbe enucleata la parte in azzurro, per quanto attiene l'incompatibilità degli allevatori-

Art. 6.
Statuto e regolamento

Comma 1. Lo statuto dell'UNIRE e' **deliberato**, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente.

Comma 2. In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato con decreto del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che lo presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonché da esperti in materie amministrative, contabili, economiche e della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il proprio parere sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre

Modifiche proposte:

-Art.6. comma 1. A questo articolo si dovrebbe sostituire la parola “deliberato” , con la parola: “sarà aggiornato” , fermo tutto il resto-

-Art.6.comma 2. Questo articolo dovrebbe essere totalmente enucleato in quanto la previsione di questo inutile e pletorico consiglio sarà sostituita con la formazione dei Comitati Tecnici come previsto nella modifica proposta di cui al precedente art. 2, comma 2-.